


COMUNE DI CASALMAGGIORE
-PROVINCIA DI CREMONA-



Regolamento Comunale
per l'applicazione del
Canone per l'Occupazione
di Spazi ed Aree Pubbliche

Adottato con deliberazione giuntale n.64 del 17.03.2018
Approvato con deliberazione consiliare n.41 del 26.07.2018
Entrata in vigore il 01 GENNAIO 2019

INDICE

- Art. 1: Ambito e finalita' del regolamento
- Art. 2: Concessioni/autorizzazioni
- Art. 3: Distinzione delle occupazioni ed atto delle concessioni
- Art. 4: Rilascio della concessione ed autorizzazione
- Art. 5: Anagrafe delle concessioni
- Art. 6: Occupazioni d'urgenza
- Art. 7: Modalita' per le richieste ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni
- Art. 8: Istruttoria della domanda e rilascio atto di concessione
- Art. 9: Obblighi del concessionario
- Art. 10: Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 11: Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione
- Art. 12: Rinnovo della concessione
- Art. 13: Commercio su aree pubbliche
- Art. 14: Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 15: Classificazione delle strade
- Art. 16: Durata delle occupazioni
- Art. 17: Modalita' di applicazione del canone
- Art. 18: Soggetto passivo
- Art. 19: Agevolazioni
- Art. 20: Esenzioni
- Art. 21: Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 22: Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 23: Accertamenti
- Art. 24: Riscossione coattiva
- Art. 25: Rimborsi
- Art. 26: Sanzioni
- Art. 27: Disposizioni finali e transitorie

COSAP - INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 1

Ambito e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 26.09.1998, esecutivo ai sensi di legge. In particolare il presente Regolamento disciplina il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura base della tariffa, i criteri di determinazione del canone, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni e la disciplina transitoria.
2. Nel presente Regolamento con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le strade e le piazze nonché le altre aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, i tratti di strade statali e provinciali situati all'interno del centro abitato, così come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., con deliberazione di Giunta Comunale n. 517 del 19.07.1993 e da ultimo modificato con deliberazione giunta n. 258 del 14.07.2005, sono considerate aree comunali; eventuali modifiche alle delimitazioni del centro abitato si intendono automaticamente recepite nel presente regolamento.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
4. Non rientrano nell'ambito applicativo del canone previsto dal presente Regolamento i balconi, le verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

Art. 2

Concessioni/autorizzazioni

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, come definita dall'art.1 del presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Art. 3

Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni

1. Ai fini della durata dell'atto amministrativo di concessione e delle modalità di applicazione del canone, si distingue tra occupazioni permanenti e temporanee:
 - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di apposito atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché le occupazioni non continuative ma con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno da parte di commercianti su area pubblica;

- b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, e' assoggettata a preventiva concessione comunale rilasciata dal funzionario Responsabile, individuato dal Sindaco, a seguito di apposita domanda dell'interessato. Non e' richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
 3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggano oltre al termine di scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
 4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle relative spese.
 5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità, civile e penale, per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
 6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le tipologie analoghe a quelle riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 4 **Rilascio della concessione ed** **autorizzazione**

1. Il procedimento per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione nonché dalla Legge 07.08.1990 n. 241.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione costituisce titolo per l'occupazione ed è subordinato al preventivo pagamento del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche salvo che non ricada in uno dei casi di esenzione stabilito dall'art. 20 del presente Regolamento.
3. Non sono comunque subordinate al rilascio del previo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio nonché quelle attuate dai produttori agricoli nelle aree di mercato. Per tali occupazioni il documento di quietanza assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 5
Anagrafe delle concessioni

1. Gli uffici preposti al rilascio delle concessioni provvedono a redigere un apposito elenco delle concessioni permanenti ed uno per le concessioni temporanee rilasciati dagli stessi. L'elenco contiene anche la scadenza delle singole concessioni.

Art. 6
Occupazioni d'urgenza

1. Per fronteggiare situazioni di emergenza o di obiettiva necessità di provvedere senza indugio ad eseguire lavori, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata dall'interessato senza la preventiva concessione/autorizzazione. In tale caso chi ha eseguito l'occupazione deve informare, senza ritardo, l'Ufficio Tributi per la regolarizzazione della pratica.
2. La mancata informazione senza ritardo, di cui al comma precedente, ovvero la mancanza delle condizioni di urgenza che hanno determinato l'occupazione comporta, oltre al pagamento dell'imposta, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 26 del presente Regolamento.
3. Sono comunque a carico dell'occupante tutte le misure previste per la tutela della circolazione stradale, previste dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.

Art. 7
Modalità per le richieste ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni.

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente ottenere il rilascio della prescritta concessione od autorizzazione da parte del Comune eventualmente integrata da apposito disciplinare contenente le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della concessione.
2. Le domande tese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:
 - a) per le occupazioni riguardanti le attività commerciali, i mercati, le fiere, gli spettacoli viaggianti all'Ufficio Commercio;
 - b) per le occupazioni temporanee diurne che non ricadono sotto alla lettera a) al Comando di Polizia Locale;
 - c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con condutture e cavi, nonché per le occupazioni temporanee con ponteggi, steccati e simili – qualora siano anche notturne - all'Ufficio Tecnico Comunale;
 - d) per le occupazioni permanenti che non ricadono sotto alle lettere a) e c) all'Ufficio Tributi.

La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi in possesso di delega degli altri contitolari anche prodotto per mezzo di autocertificazione.
- d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione.
- g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

Art. 8

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate per l'istruttoria all'ufficio competente.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda per le occupazioni permanenti e trenta per quelle temporanee.
3. L'atto di concessione è rilasciato, per quanto di competenza del Comune e senza pregiudizio dei terzi, dal funzionario Responsabile individuato dal Sindaco previa istruttoria e parere dell'ufficio competente e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 7, comma 2, ivi compresa la superficie;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - d) il riscontro dell'avvenuto versamento del canone con l'indicazione della data e modalità di versamento risultanti dalla quietanza; qualora il canone non sia dovuto, l'atto di concessione deve contenere l'indicazione specifica della ragione dell'esenzione ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento;
 - e) l'obbligo di ottenere tutte le eventuali altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in merito al controllo e alla sicurezza dell'occupazione assentita;
 - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento;
 - g) la clausola che "l'Amministrazione è sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche penale pretesa, molestia o richiesta anche giudiziaria avanzata da terzi in conseguenza dell'occupazione stessa".

Art. 9
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche contenute nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
 - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo o lo spazio in "ripristino", al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese all'inadempiente, utilizzando eventualmente la cauzione;
 - d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi, così come da pretese anche giudiziarie avanzate dai medesimi in conseguenza dall'occupazione;
 - f) divieto di subconcessione fatta salva l'autorizzazione del Comune;
 - g) versare il canone anticipatamente o alle scadenze previste;
 - h) in caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al Comune apposita istanza entro 30 gg. dal subentro stesso per ottenere il rilascio di nuova concessione. Il Comune provvede al rilascio della nuova concessione qualora sussistano i requisiti previsti dal presente regolamento; analoga comunicazione deve essere presentata dal contribuente originario (salvo il subingresso per causa di morte). Con la detta comunicazione il Concessionario originario è liberato dal pagamento del canone;
 - i) segnalare al Comune eventuali variazioni nelle occupazioni che possano determinare un maggiore o minore ammontare del canone.

Art. 10
Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupazione:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) per violazione delle norme di cui all'art. 9 relative al divieto di sub-concessione ed alle modalità di subingresso;
 - d) per uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salva la possibilità del subingresso per successione e conseguente rinnovo della stessa da parte del Comune;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 11

Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione

1. Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio che ha rilasciato la concessione/autorizzazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato; non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Art. 12

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno tre giorni prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 13

Commercio su aree pubbliche

1. E' consentita l'occupazione per il commercio su aree pubbliche, preventivamente individuate dal Comune. La concessione dell'area per il posteggio con veicoli, banchi, tende e simili deve essere preventivamente richiesta al Comune.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo del venduto, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 14

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in almeno n. 2 categorie, la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 70 %;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

Art. 15 **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie, secondo l'elenco allegato "A" al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa base.
4. La tariffa per le strade di 2^a categoria e' ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a.
5. La tariffa per le strade di 3^a categoria e' ridotta in misura del 65 per cento rispetto alla 1^a.
6. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti alle occupazioni temporanee con merci, banchi ed attrezzature di vendita e somministrazione durante i mercati o altre manifestazioni, che si svolgono in Piazza Garibaldi e si estendono alle vie adiacenti, si applica la tariffa unificata relativa alla 1^a categoria.
7. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, limitatamente alla fiera patronale di S. Carlo, alle occupazioni temporanee con esposizioni varie, banchi ed attrezzature di vendita, si applicherà la tariffa 1^a categoria alla zona individuata "Parco divertimento" ed alla zona individuata "Fiera"; si applicherà invece la tariffa 2^a categoria alla zona individuata quale "Mostra mercato" il tutto come meglio individuato all'allegato "B".

Art. 16 **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse non soggetto ad alcun frazionamento. Limitatamente alla prima annualità, il pagamento del canone di concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione sempre con arrotondamento al mese intero.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura stabilita dalla Giunta Comunale a giorno ed in base alla superficie indicata nella concessione/autorizzazione.

3. In deroga al precedente comma le occupazioni temporanee in occasione della fiera di San Carlo, ad esclusione delle attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, sono assoggettate al canone per n. 4 giorni indipendentemente dalla durata effettiva dell'occupazione.

Art. 17

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone e' commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone e' quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
3. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è pari alla misura indicata dall'art. 18, co. 1, della L. 488/1999 soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune non può essere inferiore ad € 516,46.
4. Gli accessi carrabili di qualsiasi natura non sono assoggettati al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.
5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento non sono assoggettate al canone di concessione.
6. Per le occupazioni temporanee inerenti le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.
7. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate nella misura del 25%.

Art. 18

Soggetto passivo

1. Il canone e' dovuto al Comune dal titolare della concessione, o di autorizzazione, o in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto o abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone e' indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari o dagli occupanti di fatto anche se abusivi in

base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art 1292 del Codice Civile.

3. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del 1 gennaio di ciascun anno.

Art. 19 Agevolazioni

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 60 per cento.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 75 per cento.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 75 per cento (spuntisti del mercato).
4. Per le occupazioni permanenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 64 per cento (posteggi fissi del mercato).
5. Per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi con tavolini, banchi, ombrelloni, sedie e arredi similari la tariffa è ridotta del 90 per cento.
6. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta del 75 per cento.
7. Per le occupazioni poste in essere in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive la tariffa è ridotta del 90 per cento.
8. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta del 10 per cento.

Art. 20 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non e' comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - b) le occupazioni per i parcheggi ~~e gli accessi carrabili~~ destinati a soggetti portatori di handicap
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle Imposte sui Redditi

(D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- e) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, tende da sole, così come le lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri;
- f) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- h) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della medesima;
- i) le occupazioni di aree cimiteriali;
- j) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 21

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità e' condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per la prima annualità il pagamento della concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione, sempre con arrotondamento al mese intero.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 200,00.

Art. 22

Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato al fine del rilascio della concessione/autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza, agli uffici comunali preposti o al concessionario del servizio.

2. In deroga a quanto previsto da comma 1 è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone sia di importo superiore a €. 200,00 e la durata non inferiore a mesi sei.

Art. 23

Accertamenti

1. Il Comune controlla la veridicità delle domande presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dal Comune e accettata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli artt. 21 e 22 del presente Regolamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione maggiorata degli interessi legali.
2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle domande nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della domanda. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

Art. 24

Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910, n.639.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 e' svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 25

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del

pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora al tasso d'interesse legale dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 26 **Sanzioni**

1. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pari al 50% dell'importo non versato.

2. Per il tardivo versamento del canone si applicano le seguenti sanzioni:

a) se il versamento è stato effettuato entro il 5° giorno dopo la scadenza stabilita per il pagamento non si applicano sanzioni.

b) se il versamento è stato effettuato tra il 6° ed il 30° giorno dopo la scadenza stabilita per il pagamento si applica la sanzione del 10% del canone dovuto;

c) se il versamento è stato effettuato dopo i trenta giorni dalla scadenza stabilita si applica la sanzione del 30% del canone dovuto.

3. Le sanzioni amministrative indicate nei precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, della sanzione e degli eventuali interessi moratori.

4. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza.

5. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 16, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 7, si applica altresì l'indennità prevista dall'art. 63, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii., pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale.

6. Nel caso di occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga, è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nell'applicazione dell'indennità, non opera la presunzione di legge, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.

7. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 16, comma 1, della L. 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" modificativa del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000, nella misura da € 25,00 ad € 500,00 e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della L. 689/1981.

8. Qualora le violazioni di cui ai commi precedenti rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

Art. 27
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2019.

COSAP INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci.
- Spazi riservati al parcheggio privato.
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio.
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne.
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo.
- Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi supporti.
- Esposizioni di merci alla rinfusa all'esterno di negozi.
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati.
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.
- Dehors.
- Fioriere e simili.
- Aree mercatali.
- Distributori automatici di tabacchi.
- Occupazioni non continuative ma con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno da parte di commercianti su area pubblica

SOPRASSUOLO

- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo.
- Cavidotti, elettrodotti e simili.
- Impianti a fune per trasporto merci e persone.

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere.
- Cavidotti interrati.
- Condotte e tubazioni interrate.
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità.
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici diverse da quelle con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno.
- Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi espositori.
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi.
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
- Spettacoli viaggianti e circensi.
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive - deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici.
- Fioriere e simili.
- Dehors.
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi.
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo.

SOPRASSUOLO

- Insegne pubblicitarie a bandiere e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo.
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze.
- Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo.

SOTTOSUOLO

Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio.

- allegato "A" strade
- allegato "B" fiera